

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **68/1993** (ECLI:IT:COST:1993:68)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **16/12/1992**; Decisione del **08/02/1993**

Deposito del **16/02/1993**; Pubblicazione in G. U. **24/02/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19093 19095**

Atti decisi:

N. 68

ORDINANZA 8-16 FEBBRAIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale civile di Roma, sezione 1^a, nei confronti del Senato della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria l'8 agosto 1992 ed iscritto al n. 42 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza del 20 febbraio 1992, il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37

della legge 11 marzo 1953 n. 87;

che in tale ordinanza il tribunale riferisce che, con citazione del 28 aprile 1986, il sig. Nicola Falde aveva convenuto in giudizio il senatore Raimondo Ricci per sentirlo condannare, insieme alla s.p.a. Marsilio editori, al risarcimento del danno derivato ad esso attore da atti, a suo dire, diffamatori e calunniosi, consistiti nell'addebito - espresso in un libro intitolato " I poteri occulti dello Stato" - di aver partecipato ad attività politica-eversiva posta in essere dalla loggia massonica P 2 e di avere conseguentemente svolto attività politica illecita, e che, a seguito di tale addebito, l'attore sosteneva di aver subito danni anche patrimoniali in relazione alla perdita di varie occasioni di lavoro;

che il senatore Ricci, costituitosi, aveva sostenuto che il contenuto dello scritto riproduceva fedelmente la relazione svolta in un congresso organizzato nel 1983 dal Comune di Venezia, cui egli era stato invitato quale vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 e che, a sua volta, la relazione riproduceva gli atti ed i documenti acquisiti dalla commissione stessa, per cui le opinioni da lui espresse in tale sede dovevano ritenersi coperte dalla insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, onde l'improponibilità della domanda giudiziale nei suoi confronti;

che questa tesi era stata fatta propria con decisione del 16 aprile 1987 dalla giunta per le immunità parlamentari e quindi dall'assemblea del Senato che, con delibera dell'8 maggio successivo, aveva statuito all'unanimità che i fatti per i quali era stata esperita nei confronti del senatore Ricci l'azione civile oggetto del giudizio ricadevano nella prerogativa dell'insindacabilità;

che il tribunale, premesso che detta delibera avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di improponibilità della domanda giudiziale, ha richiamato quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 1150 del 1988 che, pur riconoscendo alla camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un suo membro, ha tuttavia ammesso che tale potere non è arbitrario o soggetto soltanto ad una regola interna di self-restraint, ma deve essere correttamente esercitato e di conseguenza assoggettato a controllo della Corte costituzionale mediante il rimedio del conflitto di attribuzione;

che il tribunale, dubitando che con la delibera dell'8 maggio 1987 il Senato abbia fatto corretto uso del proprio potere, perché avrebbe finito con l'esprimere un "giudizio sulla non esistenza del carattere diffamatorio nelle affermazioni contenute nel libro e quindi in ultima analisi si è pronunciato sul merito della domanda proposta" in sede giudiziaria, esercitando una funzione giurisdizionale che gli è preclusa, ha sollevato conflitto tra poteri dello Stato in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla "imperseguibilità stabilita dall'art. 68, 1° comma, della Costituzione, così come esercitato dal Senato della Repubblica con la delibera adottata l'8 maggio 1987";

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, "la Corte, in questa fase, è chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista 'la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza', rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975);

che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale a sollevare conflitto, essendo principio ripetutamente affermato da questa Corte che "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazioni di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione" (oltre alle citate ordinanze, cfr. sentenza n. 231 del 1975, ordinanza n. 38 del 1986 e, ancora, sentenza n. 1150 del 1988);

che la forma dell'ordinanza, prescelta dal tribunale come mezzo di proposizione del ricorso previsto dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve ritenersi adeguata per una valida instaurazione del conflitto, come è già stato deciso in precedenti occasioni (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975 e 10-18 febbraio 1988, quest'ultima richiamata nella parte espositiva della sentenza n. 1150 del 1988);

che, assumendosi dal tribunale ricorrente che la delibera del Senato in data 8 maggio 1987 invaderebbe indebitamente la sfera del potere giurisdizionale (cfr. sentenze nn. 231 del 1975 e 1150 del 1988), il conflitto sollevato involge, dal punto di vista oggettivo, l'ambito di applicazione delle norme costituzionali sulla giurisdizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente (Tribunale di Roma), il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.